

DISCIPLINARE PER L'USO TEMPORANEO DEL CASTELLO DELL'ACCIAIOLO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

[AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 7 GIUGNO 2016]

Art. 1

Il castello dell'Acciaiole, di proprietà comunale, è stato ristrutturato anche tramite i finanziamenti per i quali sussisteva il vincolo di scopo che lo destina alle attività di formazione, l'impiego e ricerca.

Art. 2

I matrimoni civili possono essere celebrati dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno sabati e domeniche compresi (con esclusione dei giorni festivi e del mese di agosto) nel giardino (o Pomario) oppure nella Sala Conferenze del Castello dell'Acciaiole previa prenotazione presso l'Ufficio Stato Civile. Le celebrazioni potranno svolgersi durante l'orario compreso dalle 9.00 alle 18.00 per un massimo di quattro celebrazioni al giorno, due la mattina e due il pomeriggio.

Lo svolgimento della celebrazione del matrimonio sarà di massimo 1h.ciascuno.

Art. 3

I soggetti che intendono celebrare il matrimonio con rito civile al Castello dell'Acciaiole devono farne apposita richiesta all'Ufficio di Stato Civile almeno due mesi prima dell'evento.

La prenotazione del matrimonio ed il conseguente uso dei locali del Castello è concesso ai richiedenti secondo il criterio dell'ordine cronologico della richiesta di pubblicazione o delega da altro Comune.

Art. 4

La celebrazione del matrimonio è subordinata al pagamento anticipato della tariffa nella misura prevista per l'anno di riferimento con Deliberazione della Giunta Comunale, tramite pagamento alla Tesoreria del Comune di Scandicci presso C.R. Firenze succursale di Scandicci Via Pantin 1, con causale "celebrazione matrimonio al Castello dell'Acciaiole".

Detta tariffa potrà essere rimborsata solo nel caso in cui la celebrazione non avvenga per cause di forza maggiore.

Al momento della prenotazione, i nubendi sottoscrivono l'accettazione del presente disciplinare.

Art. 5

L'uso del Castello è concesso alle seguenti condizioni:

- lo spazio concesso dovrà essere utilizzato nello stato di fatto in cui si trova. Le attrezzature esistenti, fisse e mobili, non potranno essere in alcun modo rimosse o spostate dalla loro ubicazione. E' fatto assoluto divieto di operare qualunque genere di interventi che rechino anche il minimo danneggiamento all'ambiente utilizzato, quali ad esempio apporre chiodi o applicare altri sostegni, incollare materiali, tinteggiare, introdurre liquidi o altri materiali che per il loro genere siano suscettibili di causare danni;
- è consentito, prima, durante e dopo il matrimonio, effettuare riprese cine/fotografiche nel giardino compatibilmente agli orari delle eventuali celebrazioni successive;
- è fatto divieto di entrare con le auto o altri mezzi nel vialetto di accesso al cancello del Pomario. E' consentito esclusivamente l'accesso dell'auto dei nubendi fino al cancello del Pomario, per il solo tempo necessario al loro accompagnamento;
- è fatto divieto di lanciare riso, petali di fiori, confetti, coriandoli o altro materiale che possa provocare danno e/o sporcizia all'interno del Castello;
- è fatto divieto ai nubendi e alle persone presenti alla celebrazione di accedere ai locali non autorizzati;
- è fatto obbligo ai nubendi di garantire il rispetto dei locali del Castello. Eventuali danni che saranno arrecati dai nubendi e/o dagli invitati all'interno del Castello sono a completo carico dei nubendi, che saranno tenuti al ripristino dell'ambiente, oltre il risarcimento di tutti i danni che saranno accertati;
- i nubendi sono tenuti a riconsegnare gli spazi utilizzati nelle medesime condizioni in cui li hanno ricevuti, altrimenti sarà provveduto d'ufficio con spese a carico dell'utilizzatore;
- l'uso dei locali del Castello deve essere comunque conforme all'ordine pubblico ed al buon costume. I nubendi sono in ogni caso responsabili dell'ordinato svolgimento della celebrazione.

Art. 6

L'allestimento fonico e l'addobbo floreale sono a completo carico dei nubendi. Per consentire gli allestimenti è data possibilità di accedere con il mezzo fino al cancello di ingresso del Pomario, previo contatto ed accordi con l'Ufficio di Stato Civile, mezz'ora prima della celebrazione del matrimonio.

Gli allestimenti devono essere rimossi al termine della celebrazione del matrimonio, in modo da non recare disturbo e ritardo all'eventuale celebrazione successiva.

Art. 7

Il Comune non risponde, in alcun modo, di danni causati all'interno del Castello dell'Acciaiolo durante l'utilizzo dei locali scelti per la celebrazione del matrimonio civile. Il Comune non risponde, altresì, di danni eventualmente causati a beni di proprietà di coloro che usufruiscono gli spazi.

Art. 8

Il materiale necessario alla celebrazione (bandiere, gonfalone, tavolo,) è quello in uso alle celebrazioni che si svolgono nella Sala del Consiglio Comunale, salvo acquisto del nuovo arredo da destinare alla celebrazione nel Castello dell'Acciaiolo.

Art. 9

Il servizio di apertura e chiusura del cancello, il trasporto degli arredi nonché la sistemazione degli stessi nel Castello dell'Acciaiolo sono a cura dell'Amministrazione, direttamente o tramite affidamento a terzi.

Art. 10

L'uso temporaneo dei locali del Castello dell'Acciaiolo per la celebrazione dei matrimoni civili è subordinato all'accettazione integrale del presente disciplinare mediante sottoscrizione del presente documento da parte dei nubendi e di quanto indicato negli allegati.